



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA
GRANDE **ITALIA**

Regolamento Comunale di POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 23.05.2019

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto**
- Art. 2 – Servizi gratuiti e a pagamento**
- Art. 3 – Atti a disposizione del pubblico**
- Art. 4 – Mappa**
- Art. 5 – Annotazioni in mappa**
- Art. 6 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**
- Art. 7 – Schedario dei defunti**
- Art. 8 – Scadenario delle concessioni**

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA ACCERTAMENTO AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO E FIRME SOSTITUTIVE

- Art. 9 – Denuncia della causa di morte**
- Art.10 – Medico necroscopo**
- Art.11 – Rinvenimento di parti di cadavere**
- Art.12 – Autorizzazione alla sepoltura**
- Art.13 – Deposito di osservazione e obitorio**

DISPOSIZIONI SU TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art.14 – Trasporto dei cadaveri**
- Art.15 – Esercizio di attività di impresa funebre**
- Art.16 – Riti religiosi – Case Funerarie**
- Art.17 – Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio**
- Art.18 – Disposizioni finali sui trasporti**

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI, AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE

- Art.19 – Deposizione dei cadaveri nei feretri**
- Art.20 – Consegna dei cadaveri al cimitero**
- Art.21 – Riscontro diagnostico**
- Art.22 – Autopsie e trattamento per la conservazione dei cadaveri**

TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE

- Art.23 – Ossario comune**
- Art.24 – Inumazione**
- Art.25 – Tumulazione**
- Art.26 – Deposito provvisorio**
- Art.27 – Cremazione**
- Art.28 – Esumazione**
- Art.29 – Estumulazioni**
- Art.30 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**
- Art.31 – Raccolta delle ossa**
- Art.32 – Oggetti da recuperare**
- Art.33 – Disponibilità dei materiali**



LE CONCESSIONI

Art.34 – Individuazione aree

Art.35 – Sepolture private

Art.36 – Inumazioni

Art.37 – Tipi e durata delle concessioni

Art.38 – Atto di concessione

Art.39 – Criteri generali e condizioni di assegnazione delle concessione cimiteriali

Art.40 – Modalità di concessione

Art.41 – Decorrenza delle concessioni – Rinnovi

Art.42 – Rinuncia a concessione di sepolture a tempo determinato

Art.43 – Diritto di sepoltura

Art.44 – Manutenzione

Art.45 – Rinuncia al diritto di sepoltura

Art.46 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Art.47 – Rinuncia a concessione di aree libere

Art.48 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Art.49 – Divisione e subentri

Art.50 – Revoca

Art.51 – Decadenza della concessione

Art.52 – Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

Art.53 – Estinzione

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art.54 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

Art.55 – Disposizioni per le cappelle e le tombe di famiglia

Art.56 – Responsabilità – deposito cauzionale

Art.57 – Recinzione aree – materiali di scavo

Art.58 – Introduzione e deposito di materiali

Art.59 – Disposizioni per i lavori all'interno del cimitero

Art.60 – Vigilanza

Art.61 – Imprese di pompe funebri

DISPOSIZIONI VARIE SUI SERVIZI DEL CIMITERO

Art.62 – Dirigente responsabile

Art.63 – Custode del cimitero e obblighi del necroforo seppellitore

Art.64 – Sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Art.65 – Sepoltura a cittadini indigenti

Art.66 – Concessioni pregresse



NORME PER L'ACCESSO E PER LA VISITA AL CIMITERO

Art.67 – Orario di apertura del cimitero

Art.68 – Accesso al cimitero

Art.69 – Divieti speciali

Art.70 – Fiori e piante ornamentali

Art.71 – Materiali ornamentali

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.72 – Cautele

Art.73 – Responsabilità

Art.74 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art.75 – Tariffe

Art.76 – Disposizioni finali



DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza del D.P.R. 10-09-1990 n. 285 e del T.U. delle Leggi Sanitarie 27-07-1934 n. 1265, ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri, o parte di essi, sulla gestione e custodia del cimitero, sulla concessione di aree o manufatti destinati a sepolture private, nonché la vigilanza sulla costruzione di sepolture private, sulla cremazione e in genere, su tutte le attività connesse al decesso e alla custodia delle salme. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli Uffici e Servizi del Comune e dell'Azienda Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

2. Le pubbliche funzioni, costituite dall'attività amministrativa svolta dal Comune in quanto pubblica attività, riguardano:

- la polizia mortuaria (controllo e vigilanza sulle attività funebri e cimiteriali);
- il rilascio di autorizzazioni (per compiti statali di stato civile o di sanità pubblica) in genere attribuite dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10.09.1990,
- la regolamentazione minuta della materia;
- l'indirizzo;
- la pianificazione.

3. Il servizio necroscopico è costituito dai servizi pubblici locali dovuti per compito istituzionale dal Comune.

4. I servizi pubblici istituzionali, gestiti nelle forme consentite dell'articolo 113-bis del T. U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 35 della l. 28.12.2001, n. 448, con onere a totale carico del Comune sono:

- indispensabile raccolta sulla pubblica via di salme e loro trasporto in obitorio;
- trasporto di cadaveri da casa inadatta al deposito di osservazione su disposizione dell'autorità sanitaria;
- deposito di osservazione ed obitorio di cui agli articoli da 12 a 15 del D.P.R. 285/90;
- trasporto funebre e fornitura di feretro, inumazione, esumazione ordinaria, cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o prevalente interesse pubblico;
- camera mortuaria e ossario comune in cimitero.

5. I servizi cimiteriali sono servizi indispensabili per garantire l'igiene e la salute pubblica. Essi vengono, in genere, forniti nell'ambito del cimitero comunale, bene demaniale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.

6. Il servizio può essere gestito anche nelle altre forme previste dall'articolo 113-bis del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 35 della l. 28.12.2001, n. 448. Le contribuzioni degli utenti per i servizi sono stabilite dal Comune con l'osservanza dei vincoli di copertura minimale nei casi stabiliti dagli art. 242 e 243 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.



ART. 2 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi indispensabili di interesse pubblico, esplicitamente classificati come gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi in particolare:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme dal luogo del decesso all'obitorio e/o deposito di osservazione quando sia prescritto dall'Autorità Giudiziaria o dalla competente Autorità Sanitaria;
- d) la disposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- f) la fornitura del feretro per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, come accertato da opportune verifiche, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati dai Servizi Sociali comunali.

3. Tali servizi, escluso quello di cui al punto a), di competenza dell'A.S.L., dovranno essere erogati gratuitamente agli utenti dal Comune di Pisticci.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe approvate dal Comune.

5. Il Comune, con proprio atto di indirizzo (o con separati atti ai sensi dell'articolo 42 co. 2 lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.

ART. 3 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici del cimitero sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285 e ogni altro atto e documento, la cui conoscenza sia ritenuta utile per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241.

2. Inoltre, presso il cimitero sono accessibili al pubblico in particolare:

- la planimetria del cimitero, di cui all'art. 54 del DPR. 285/1990;
- la mappa di cui al successivo art. 4;
- l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti;
- copia del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- copia del Contratto di servizio nel caso di affidamento esternalizzato dei servizi;
- l'elenco dei deceduti, costituente l'anagrafe cimiteriale;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- l'elenco delle tombe, per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- un registro delle inumazioni e tumulazioni, aggiornato cronologicamente.

ART. 4 MAPPA

1. Presso il cimitero è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto sia in forma cartacea, sia con mezzi informatici.



2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune di Pisticci.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 5 ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- generalità del defunto o dei defunti;
- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- le generalità del concessionario o dei concessionari;
- gli estremi del titolo costitutivo;
- la data ed il numero di ciascuna concessione-contratto;
- la natura e la durata della concessione;
- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 6 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma, è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale.

ART. 7 SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il competente servizio, sulla scorta del registro di cui ai precedenti artt. 4 e seguenti, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

ART. 8 SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.



2. Il competente responsabile è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO E FORME SOSTITUTIVE

ART. 9 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento dei decessi, l'autorizzazione per la sepoltura, l'autorizzazione alla cremazione e quant'altro connesso trovano applicazione le norme dell'ordinamento dello stato civile, il regolamento nazionale di polizia mortuaria, il codice di procedura penale, le leggi statali e regionali in materia.

2. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi all'Ufficiale dello Stato Civile, contenute nel Tit. IX del D.P.R. 03-11-2000, n. 396 sull'Ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a) del T.U. Leggi Sanitarie (R. D. 27-07-1934 n.1265), devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte Istat, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

3. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Azienda Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13-03-1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui al successivo art. 10.

6. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso all'A.S.L. competente per territorio. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Azienda Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria Locale di residenza.

8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie epidemiologiche e statistiche. Per la denuncia della causa di morte nel caso di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, si devono osservare le disposizioni contenute negli art. 39 e 45 del D.P.R. n.285/90. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.



ART. 10 MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 74 del D.P.R. 03-11-2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Azienda Sanitaria Locale competente. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 74.
2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, e, comunque non dopo le 30 ore, fatti salvi i casi previsti dal successivo art. 13 – commi 1, 2 e 3.

ART. 11 RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria affinché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 12 AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 03-11-2000, n.396, sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadaveri o di ossa umane di cui all'art. 11.
3. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 03-11-2000, n.396 sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dai due commi precedenti.
4. Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda sanitaria locale.
5. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 13 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.



4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' A.S.L, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e succ. mod. e int.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

TITOLO III DISPOSIZIONI SUI TRASPORTI DEI CADAVERI

ART. 14 TRASPORTO DEI CADAVERI

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di legge relative al T.U. di Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo del cadavere dal luogo del decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso e il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
2. Nei casi in cui, per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro a piano terra risulti gravemente difficoltoso, è data facoltà all'impresa di comporre la salma a piano terra. Tale composizione dovrà avvenire adottando tutte le cautele che la delicatezza dell'operazione esige.
3. E' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre salvo che per lasciare il passo all'intervento dei veicoli di pubblica assistenza e sicurezza.
4. La ditta di onoranze funebri incaricata e/o chi per essa comunicherà gli orari ed il percorso del corteo funebre al Comando di Polizia Municipale, il quale adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria o di Pubblica Sicurezza, gli aventi diritto possono richiedere all'ufficio di Stato Civile del Comune l'autorizzazione al trasferimento del cadavere dal luogo di osservazione ad altro luogo per speciali onoranze (abitazione ecc.). Il predetto trasferimento, fatti salvi i limiti di legge, deve avvenire anteriormente al funerale, in forma privata, senza corteo.
6. In casi eccezionali, previo il nulla osta dell'A.S.L., il Sindaco potrà autorizzare il trasporto di un cadavere e/o di una salma in sedi particolari al fine di rendere allo stesso, subito dopo la morte, speciali onoranze pubbliche. Nel caso del trasporto di una salma, se effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di attività funebri e cimiteriali, dovrà essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
7. Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri, è autorizzato secondo la normativa nazionale e regionale vigente tempo per tempo.
8. I trasporti per e da altri Comuni sono disciplinati nel seguente modo:



a) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

b) Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati ed alla documentazione prodotta.

c) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/1990.

d) Il trasporto di salma da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle ceneri risultanti al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

e) Il trasporto di ceneri e resti mortali deve essere autorizzato dal Sindaco. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa e di resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm, chiusa con saldatura anche a freddo, e recante cognome e nome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi almeno le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno dell'1.7.2002

9. Trasporto di salme all'estero o dall'estero: il trasporto di salme per o dall'estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.2.1937, approvata con R.D. n. 1379 dell'1.7.1937, oppure di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990, nel secondo caso quelle di cui all'art. 28 e 29 dello stesso D.P.R. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive diffuse, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del medesimo D.P.R.

10. Trasporto all'interno cimitero: salvo diversa specifica disposizione del Sindaco, il servizio di trasporto all'interno del cimitero, dalla camera mortuaria al luogo della sepoltura è svolto in via esclusiva dagli addetti alla gestione servizi cimiteriali.

11. Diritti: il servizio di trasporto funebre è soggetto al pagamento di un diritto da parte delle imprese titolate ad effettuare tale servizio, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. N. 285/90. La misura del diritto da pagare per ogni trasporto di feretro effettuato presso i cimiteri comunali o presso i cimiteri di altri Comuni, è stabilita annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

In caso di mancata rideterminazione del diritto da parte della Giunta Comunale, continuerà ad applicarsi nella misura stabilita per l'anno precedente.

12. Orari: l'orario nel quale dovrà essere effettuato il trasporto funebre, tenuto conto del certificato medico da cui risulta l'ora del decesso, è indicato dai familiari del defunto e, comunque, non prima delle ore sette e non oltre le ore diciassette.

ART. 15 ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI IMPRESA FUNEBRE

1. L'attività e il trasporto funebre nel Comune di Pisticci è svolta dai soggetti aventi titolo ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente e del presente regolamento e dovrà svolgersi in modo da assicurare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'esercizio dell'attività di impresa funebre si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e di piena e libera concorrenza del mercato. La legge determina le condizioni per l'esercizio dell'attività d'impresa.

2. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti l'attività funebre non può avvenire all'interno dei cimiteri e delle strutture indicate dalla normativa vigente.



3. Sono funzioni amministrative del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'A.S.L.:

- a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
- b) la verifica della continua sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
- c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

4. Le Amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come Enti morali, possono effettuare il trasporto di salme e cadaveri rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento.

5. Il Comune garantisce alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività e del trasporto funebre, così come stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente tempo per tempo.

6. Servizi e trattamenti funebri:

a) le imprese di pompe funebri, in regola con quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale e dal presente regolamento, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma e dei cadaveri avvalendosi di personale qualificato nel rispetto delle normative vigenti;
- effettuare il trasporto di salme o dei cadaveri in o da altri comuni;
- effettuare il trasporto funebre su incarico del Comune.

b) E' fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

ART. 16 RITI RELIGIOSI E CASA FUNERARIA

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare nel luogo dove vengono celebrati i riti del culto di appartenenza, per il tempo necessario all'ordinario svolgimento degli stessi.

3. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie della sala del commiato;



4. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori e devono rispondere ai seguenti requisiti minimi generali:

- a) locali, di norma ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:
 - 1. accoglimento e osservazione del cadavere durante il periodo di osservazione con sistemi di monitoraggio anche a distanza;
 - 2. esecuzione dei trattamenti consentiti;
 - 3. preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa;
 - 4. celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme;
 - 5. celebrazione del commiato;
- b) ulteriori locali richiesti per:
 - 1. servizi igienici per il personale;
 - 2. spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto;
 - 3. servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
- c) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;
- d) altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
- e) impianto di illuminazione di emergenza;
- f) locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti;
- g) locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali.

5. I locali destinati all'osservazione, trattamenti e preparazione del cadavere devono rispondere ai seguenti requisiti minimi specifici:

- a) per i locali destinati ai trattamenti e preparazione del cadavere: pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo;
- b) condizionamento ambientale idoneo a garantire:
 - temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C;
 - umidità relativa 60% (± 5%);
 - 15 v/h ricambi aria/ora esterna;
- c) per il solo locale destinato ai trattamenti e preparazione del cadavere:
 - 1. lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico;
 - 2. tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in acciaio inox o pietra naturale ben levigata od altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio;
 - 3. sistema di aspirazione dei gas;
- d) il locale destinato all'accoglimento e osservazione del cadavere deve essere accessibile direttamente dall'esterno e dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

6. La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione deve rispondere ai requisiti specifici previsti per la "sala del commiato".

7. L'apertura della casa funeraria deve essere garantita per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi.

8. Le case funerarie non possono essere convenzionate con Comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale e non possono essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali o nei cimiteri.



ART. 17 RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia, di disinfestazione e disinfezione.
2. L' idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della A.S.L., salva la competenza dell' autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono avvalersi di una rimessa autorizzata.
3. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall' art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall' entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI SUI TRASPORTI

1. Trasporto di ceneri e resti: le misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri e di cassette di resti ossei, che può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all' art. 24 del DPR 285 del 10/09/1990.
2. Le ossa umane e gli altri resti umani assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura recante il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l' identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l' indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE

ART. 19 DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono rapportate ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza della destinazione, per il trasporto funebre.
2. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di seguito indicate:
 - a) per la tumulazione: nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del DPR 285/90;
 - b) per la inumazione: i feretri devono essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (abete, pioppo, pino, larice, etc..) preferibilmente verniciato con prodotti ecologici ed essere conformi alle prescrizioni di cui agli artt. 30 e 75 del DPR 285/90. Anche i vestiti delle salme devono essere preferibilmente in tessuto biodegradabile così come tutti gli accessori del feretro;
 - c) per la cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno quando si tratta di trasporto con percorso non superiore ai 100 km, deve essere racchiusa in duplice cassa in ogni altro caso, salvo quanto stabilito da eventuali autorizzazioni ministeriali relative all' impiego di dispositivi sostitutivi della cassa di zinco.
E' consentita l' applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una apposita piastrina metallica recante in modo indelebile il cognome, il



nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte. Nel caso di persona sconosciuta, la piastrina contiene la data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. La chiusura del feretro avviene sotto la vigilanza del personale a ciò autorizzato, individuato dalla normativa vigente in materia. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

4. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in uno stesso feretro.

5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo, imbevuto di soluzione disinfettante. Se il cadavere risulta essere portatore di radioattività, il personale incaricato dell' A.S.L. dispone tutte le misure necessarie al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 20 CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

1. Il Comune garantisce il servizio di seppellimento, ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265, nel cimitero comunale, sito a Pisticci in via Madonna del Casale e nel cimitero della frazione Marconia sito in via Dei Confinati Politici.

2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 – 105 del DPR 10.9.90 n. 285. Per il rilascio di autorizzazione per tumulazione privilegiata (art. 105 D.P.R.285/90) è competente la Regione Basilicata ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112, art. 114. Spettano al Comune le attività di custodia, vigilanza e ordine del cimitero, compresa altresì la relativa manutenzione e gli altri servizi cimiteriali.

3. Nel Cimitero, salva sia richiesta altra destinazione, ***qualora siano disponibili un numero sufficiente di loculi e con precedenza per i residenti al momento del decesso***, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, ***sono nate nel Comune di Pisticci e/o hanno avuto*** in vita la propria residenza nel Comune di Pisticci. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento nel cimitero in sepolture private individuali o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

5. Il custode del cimitero non può ricevere alcun cadavere, o parte di esso, od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione al seppellimento prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 285/90, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

6. Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé, l'autorizzazione di cui al comma precedente.

7. Nel caso di consegna al cimitero di salme o di resti mortali senza documenti o documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

ART. 21 RISCONTRO DIAGNOSTICO



1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15/2/1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportate ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il responsabile dell'Ufficio Competente dell'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva- diffusa o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie e negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.
6. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure necessarie concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore.
7. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della Casa di cura, comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
8. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27/7/1934, e successive modifiche.
9. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 22 AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Medico di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. o delle A.S.L. interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Medico di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27-07- 1934, n.1265 e successive modifiche.
3. Le autopsie sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del DPR 285/90.
4. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dalla autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
5. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Medico di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e



possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

6. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori.

TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE

ART. 23 OSSARIO COMUNE

1. Il cimitero dispone di un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e le ossa, in condizioni di completa mineralizzazione, provenienti dalle estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

2. L'ossario è costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ART. 24 INUMAZIONE

1. A norma dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/10/1934, n. 1265, ogni Comune deve avere nel cimitero almeno un reparto a sistema di inumazione.

2. I campi destinati all'inumazione, all'aperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

3. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- sono 'comuni' le inumazioni in campo comune della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e quelle delle salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- sono 'private' le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.

4. Sono gratuite le inumazioni in campo comune di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Sono inoltre gratuite le inumazioni in campo comune di resti di salme non completamente mineralizzate, provenienti da esumazioni ordinarie effettuate nell'ambito dei cimiteri comunali. Nel campo comune le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La durata è fissata in anni dieci. L'utilizzazione della fossa nel campo di inumazione deve avvenire cominciando da una estremità del riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

5. Ogni fossa nel campo di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune da un cippo costituito da materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

6. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.



7. Sulle fosse comuni è permesso collocare lapidi, monumenti, croci di marmo, pietra, cemento o metallo previa autorizzazione del competente Ufficio comunale. Le scritte devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Non è consentito l'uso di lastre o monumenti che coprano un'estensione maggiore di un terzo della fossa. Alla scadenza della concessione, i resti del defunto, raccolte in cassette di zinco, a richiesta, potranno essere collocate in cellette ossario.
8. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
9. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.
10. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,50 da ogni lato.
11. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa.
12. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
13. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
14. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile.
15. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la salma deve essere racchiusa nella cassa di legno, la quale a sua volta dovrà essere contenuta in quella di metallo, che verrà tolta all'atto dell'inumazione.
16. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
17. La cassa di legno deve essere costruita secondo le prescrizioni indicate nell'art. 75 del D.P.R. n.285/90, commi da 4 a 11.

ART. 25 TUMULAZIONE

1. La tumulazione è la sepoltura di feretri, cassette con resti mortali, urne cinerarie, in opere murarie (loculi o tombe) costruite dal Comune, dal gestore dei servizi cimiteriali o dai concessionari qualora questi ultimi siano titolari di regolare concessione cimiteriale.
2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90. Nelle tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.



5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadro. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazioni di feretri non inferiori a un parallelepipedo di lunghezza m.2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda trattasi di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 285/1990.

6. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di m.0,70, di larghezza m.0,30 e di altezza m.0,30.

7. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non possono essere inferiori rispettivamente a m.0,30, m.0,30 e m.0,50. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 del citato art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

9. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

10. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

ART. 26 DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta dei familiari del defunto, o di coloro che li rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. Il deposito provvisorio è ammesso nei seguenti casi:

- per coloro che richiedano l'uso di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino e/o di ristrutturazione di tombe private.

3. La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. Il canone di utilizzo è calcolato mensilmente, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno della tumulazione provvisoria ed il giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero. Il canone di utilizzo viene così determinato, utilizzando come base di calcolo il canone di concessione: $x = (\text{canone di concessione} / \text{i mesi di durata della concessione}) \times \text{il periodo di utilizzo}$.

4. Il feretro provvisoriamente e per il periodo strettamente necessario, nel caso di indisponibilità di loculi comunali, può essere deposto anche in loculo di sepoltura privata, già in concessione a parenti o conoscenti dei richiedenti che si dichiarino a ciò disponibili.

5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette-ossario o di urne cinerarie.



ART. 27 CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto;
- la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblico ufficiale abilitato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria sigillata portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero o in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8), del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

5. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza dal personale autorizzato dal Comune. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, nell'ossario comune o per l'interramento.

6. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, loculi individuali o tombe di famiglia appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione, di cui all'art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono collocate nell'ossario comune. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne. Mancando nel cimitero comunale detto edificio, le urne cinerarie possono essere collocate nelle celle-ossario. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le



autorizzazioni di cui agli art. 24, 27, 28 e 29, del D.P.R. n.285/90, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diverse eventuali indicazioni del Responsabile del competente servizio A.S.L.. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

7. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri. Fino a quando il Comune non disporrà di un impianto di cremazione, si avvarrà, a tal fine, dell'impianto più vicino o comunque di un impianto da esso scelto secondo criteri di convenienza economica, tecnica, di opportunità sociale.

8. L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui al precedente punto 2, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni. Il medico necroscopo ha l'obbligo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia.

9. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi potranno essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune.

10. Il Comune provvede a fornire ai cittadini le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.

11. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

ART. 28 ESUMAZIONE: DEFINIZIONE

1. Il turno ordinario di inumazione è di 10 anni. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate previo preavviso, qualora possibile, ai parenti più prossimi, o mediante appositi avvisi pubblici. E' compito del competente Ufficio comunale autorizzare le operazioni cimiteriali, che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente tale Ufficio curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. L'inizio delle operazioni massime di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo. Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.

3. Sono gratuite le esumazioni in campo comune di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

4. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal competente Ufficio Regionale.

5. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il competente Ufficio Regionale dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero. E' compito del necroforo comunale verificare se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione. Le esumazioni ordinarie vengono regolate su disposizione del Sindaco. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o su autorizzazione del Sindaco, previa istruttoria dei competenti organi, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini



nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del competente servizio dell'A.S.L. o da un suo delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.

6. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, prima che siano decorsi almeno due anni dalla morte quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, e a condizione che il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.

7. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Servizio di Igiene Pubblica o di personale tecnico da lui delegato. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36, del D.P.R. n. 285/90.

ART. 29 ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

- sono estumulazioni 'ordinarie' quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato;
- sono estumulazioni 'straordinarie' quelle eseguite prima della scadenza della concessione.

2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali in presenza del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. o suo delegato secondo la programmazione del servizio cimiteriale. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo delle concessioni e sono regolate dal Sindaco.

3. Entro il mese di settembre di ogni anno il competente Responsabile cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

4. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

6. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni non sussistono domande di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

7. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni ultraventennali il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

8. Il competente Ufficio Regionale può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82, del D.P.R. n.285/90.

9. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Responsabile del competente servizio dell'A.S.L..

10. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il competente Responsabile del servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in



legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

11. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

12. A norma degli artt. 83 e 89 del DPR 285/90, il Sindaco, a fronte di istruttoria svolta dai competenti uffici su richiesta degli aventi diritto e, in mancanza, dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni ed esumazioni straordinarie delle salme per effettuare traslazioni in altra sepoltura o per successive inumazioni o cremazioni.

13. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il competente Responsabile del Servizio A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può avvenire senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

14. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83 del D.P.R. n.285/90.

ART. 30 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Le spese per le esumazioni e per estumulazioni straordinarie richieste dai familiari, nonché le estumulazioni ordinarie, sono tutte a carico dei richiedenti.

ART. 31 RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ART. 32 OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al competente Responsabile del servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.



ART. 33 DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura su cui si intende utilizzarli.

2. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, restituiti alla famiglia.

3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

LE CONCESSIONI

ART. 34 INDIVIDUAZIONE AREE

1. Nel cimitero sono individuati, come riportato nella planimetria dello stesso, i seguenti spazi e zone costruite destinati a:

- campi ad inumazione, gratuita e a pagamento;
- campi per la concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia a sistema di tumulazione a posti plurimi, cappelle, edicole per le famiglie e collettività;
- concessione di cappelle ossari di costruzione comunale;
- tumulazioni individuali in loculi colombari di costruzione comunale;
- tombe individuali fuori terra in muratura, di costruzione comunale e/o di privati, a due o tre loculi (giardini);
- celle ossario;
- nicchie cinerarie;
- ossario comune.

ART. 35 SEPOLTURE PRIVATE

1. Il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private.

2. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto di proprietà del Comune, nonché l'esercizio delle relative potestà comunali.

3. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali ottenute in concessione per un tempo determinato diventano, allo scadere della concessione, di piena proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.



4. Le aree possono essere concesse per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o/e per impiantarvi campi a sistema di inumazione privata, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

5. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazione ed esumazioni.

6. Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 (cinquanta) anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero e/o ricorrano i casi previsti nei successivi artt. 42 e seguenti.

ART. 36 INUMAZIONI

1. Le inumazioni sono le sepolture nella terra. Per le inumazioni si seguono le norme stabilite all'art. 24 del presente regolamento.

2. La loro durata è fissata in anni dieci e non è rinnovabile.

3. Alla scadenza i congiunti, previa presentazione di apposita istanza al competente ufficio comunale, possono richiedere la concessione di celletta ossario per la conservazione dei resti mortali del defunto. In mancanza il Comune provvederà all'inserimento dei resti mortali nell'ossario comune.

ART. 37 TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Tutte le concessioni in uso dei manufatti e delle aree, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n° 285/1990, sono a tempo determinato e comunque non superiori a 99 anni.

2. La durata delle concessioni è la seguente:

- a) 10 anni per fossa di inumazione
- b) 30 anni per tumulazioni in loculi ed ossari comunali
- c) 99 anni per colombari e loculi destinati alle tumulazioni in cappelle ed edicole funerarie realizzate da privati.

3. La durata di tutte le concessioni, decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione. Allo scadere del termine la concessione si estingue e le sepolture private in loculi passano in ogni loro parte nella disponibilità del Comune salvo rinnovo degli aventi diritto così come disciplinato al punto "Rideterminazione nuova scadenza-rinnovo".

4. All'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti che risultino essere titolari di più sepolture in concessione, fatto salvo il caso in cui la/e sepolture risulti/no satura/e, dovranno optare per una sola di esse. In tal caso si procederà al rimborso nella misura di cui al successivo art. 42.

ART. 38 ATTO DI CONCESSIONE

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su beni soggetti al regime giuridico dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune alla nuda proprietà di tali beni.



2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto scritto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

3. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone secondo le tariffe deliberate dal Comune e vigenti al momento del rilascio.

5. La concessione, di norma, viene stipulata in presenza di salma per i loculi, dei resti ossei o ceneri per gli ossari.

6. Fanno eccezione i seguenti casi:

- a) richiesta di area da adibire a costruzione di cappelle o tombe di famiglia;
- b) persone prive di eredi, parenti o altri, che possano provvedere per loro conto, da considerarsi "persone sole". Tale condizione è certificata mediante presentazione dello stato di famiglia;
- c) loculi, ossari e/o cappelle realizzate con fondi dei privati (Finanza di Progetto): potranno ottenere la concessione le persone che ne fanno richiesta facendo riferimento alla concessione approvata dal Comune. La durata della concessione decorrerà dalla data di tumulazione pur in presenza di contratto stipulato in precedenza.

7. Nei colombari, nelle tombe individuali, nelle tombe di famiglia e nelle cappelle possono essere collocate cassettoni con i resti o con le ceneri di altre salme, previa autorizzazione del Comune.

ART. 39 CRITERI GENERALI E CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Il diritto alla concessione del lotto edificabile è subordinato all'accettazione della posizione, orientamento, tipologia edificatoria e vincoli normativi sussistenti nel lotto.

2. Non vi può essere rilascio di concessione di loculi, se l'interessato è già titolare di altra concessione.

3. Unica eccezione viene fatta per colui il quale è concessionario di loculi già occupati oppure di una sepoltura privata, la cui capacità non permetta più tumulazioni, tenuto conto anche delle possibili estumulazioni.

4. Non può essere concesso un lotto di terreno per la costruzione di sepolture private a chi è già titolare di concessione di tomba esistente.

ART. 40 MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità generale la data di presentazione della domanda di concessione.



2. La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è stipulata in ogni tempo secondo la disponibilità, verificando, preliminarmente il non possesso di alcuna concessione antecedente.
4. Le richieste presentate superiori alle disponibilità, che si troveranno in parità di condizione in base ai requisiti prescritti, saranno accolte nell'ordine cronologico di presentazione al Protocollo del Comune.
5. Le aree e i manufatti potranno essere chiesti da più interessati, anche se non legati da vincoli di parentela, che presentino un'unica istanza.

ART. 41 DECORRENZA DELLA CONCESSIONE – RINNOVI

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.
2. Allo scadere del termine di concessione di loculi e/o cappelle, sia privati che in concessione, i concessionari o gli aventi diritto alla titolarità della concessione, potranno richiederne il rinnovo per un periodo analogo, previo versamento in favore dell'Ente di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno di concessione, pubblicando inoltre all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente e presso i Cimiteri, gli elenchi delle concessioni cimiteriali in scadenza.
4. In caso di inerzia o disinteresse dei familiari, il Comune di Pisticci, previo invito - diffida ad adempiere, procederà d'ufficio alla traslazione della salma in campo comune/inumazione con addebito delle spese a carico del parente più prossimo.
5. All'atto della richiesta di rinnovo, gli interessati dovranno dichiarare, con atto notorio, di non essere titolari di altra concessione, ovvero di essere titolari di altra sepoltura in concessione saturata.

ART. 42 RINUNCIA A CONCESSIONE DI SEPOLTURE A TEMPO DETERMINATO

1. In caso di rinuncia a concessioni di sepolture a tempo determinato, quando la sepoltura non è ancora stata occupata da salma, al concessionario rinunciante o agli aventi diritto, spetterà il rimborso di una somma proporzionale al periodo di non fruizione della concessione, della somma a suo tempo pagata $[X = (\text{importo canone originario della concessione} \times \text{periodo di non fruizione}) / \text{durata della concessione}]$.
2. In caso di abbandono di una sepoltura già occupata da salma, perché trasferita in altro cimitero, non è previsto alcun rimborso. Pertanto, in questo caso il Comune, rientrando automaticamente nel pieno diritto d'uso e di possesso della sepoltura, ha facoltà di ulteriore concessione ad altri.

ART. 43 DIRITTO USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta da:
 - il coniuge;



- i parenti in linea retta e collaterale fino al 4° grado;
- gli affini fino al 3° grado;
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto di ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 da presentare al Servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nullaosta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.

5. Il diritto d'uso delle sepolture private viene riconosciuto al convivente del concessionario, more uxorio. Altri casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 2.

6. L'eventuale condizione di benemerenzza e/o legame nei confronti del concessionario va comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dal concessionario, primario o individuato come tale in seguito a voltura del titolo concessorio e deve contenere espressamente l'indicazione che la stessa avviene senza fine di lucro o di speculazione, con esplicitazione dei fatti e dati oggettivamente riscontrabili dai quali possa desumersi il verificarsi delle condizioni di cui sopra.

7. Il numero di persone estranee alla famiglia non può superare la misura di un quarto delle sepolture disponibili.

8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

10. Tale pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune, o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto, rapportata agli anni di concessione provvisoria.

11. Non possono essere concesse aree per sepolture private a persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. Ove comunque stipulate, tali concessioni sono nulle di diritto.

ART. 44 MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. I lavori dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dal Comune.

3. Nel caso di sepoltura privata abbandonata ad incuria, il Comune provvede alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario.



4. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento.

ART. 45 RINUNCIA AL DIRITTO DI SEPOLTURA

1. Il concessionario e/o gli altri aventi diritto possono dichiarare con formale atto scritto la loro rinuncia personale al diritto d'uso di una sepoltura e, conseguentemente, alla relativa concessione.

ART. 46 RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 47 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere quando:

- non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma così determinata:

- per concessioni della durata non perpetua, in misura pari all'importo della tariffa in vigore al momento della concessione diviso per il doppio della durata della stessa per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della concessione. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 48 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree quando:

- il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata non perpetua, in misura pari all'importo della tariffa in vigore al momento della concessione diviso per il doppio della durata della stessa, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della concessione.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, previa valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di Polizia Mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.



ART. 49 DIVISIONE, SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con sottoscrizione autenticata ai sensi della vigente normativa di legge e presentata al competente servizio comunale. Essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
3. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i soggetti che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al competente servizio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
5. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal competente servizio comunale esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 43 e seguenti, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
6. Il subentro è obbligatorio nel momento in cui qualcuno deve occupare la tomba dopo la morte del concessionario.
7. Colui che subentra ha facoltà di integrare il diritto di sepoltura, salva comunque la facoltà del Comune, entro il termine di 60 gg., di dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.
8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune rientra nella piena disponibilità della concessione.

ART. 50 REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblica utilità.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Dirigente del competente Servizio Comunale previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 75 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni,



indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 51 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute dal competente servizio comunale;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal presente regolamento;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba con pregiudizio alla stabilità delle opere;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.

2. La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti alle precedenti lettere f) del primo comma è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio online e in quello del Cimitero per 30 giorni consecutivi.

4. In via transitoria, per tutti i concessionari che alla data del 31 Dicembre 2018 non abbiano ancora provveduto a iniziare e/o completare i lavori sui suoli a loro concessi negli anni trascorsi, nonostante gli obblighi ai quali si erano volontariamente assoggettati, viene stabilito quanto segue:

- a) a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento vengono concessi mesi tre per la presentazione all'ufficio preposto del progetto di realizzazione e/o completamento della cappella gentilizia;
- b) a far data dal rilascio della concessione edilizia vengono concessi mesi nove per il completamento e il collaudo dell'opera.

5. In caso di inadempienza, si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento.

ART. 52 EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, con i conseguenti provvedimenti di competenza in ordine alla demolizione delle opere o al loro restauro.

ART. 53 ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.



2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

TITOLO VII LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 54 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e dal DURC (documento unico di regolarità contributiva).

3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, le relative autorizzazioni vengono rilasciate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

7. L'accesso nel recinto del cimitero con mezzi di trasporto o altre attrezzature, dovrà essere autorizzato di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e dovrà avvenire sotto il controllo del custode.

ART. 55 DISPOSIZIONI PER LE CAPPELLE E LE TOMBE DI FAMIGLIA

1. Le concessioni in uso di aree, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto entro 6 mesi dalla stipulazione dell'atto di concessione, nonché alla esecuzione delle opere entro 18 mesi dall'approvazione del progetto da parte del competente ufficio comunale, pena la decadenza della concessione e la perdita di ogni somma pagata al Comune per effetto della stessa.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutarsi dall'Ente, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.



4. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente regolamento.
5. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
6. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
7. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
8. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

ART. 56 RESPONSABILITÀ – DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni o inconvenienti arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in via generale dall'Ente a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ART. 57 RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Competente responsabile.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal competente responsabile, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 58 INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Competente responsabile.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.



3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

ART. 59 DISPOSIZIONI PER I LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

1. Chiunque lavori all'interno del cimitero, dovrà sottostare, oltre alle disposizioni di legge e del presente regolamento, alle disposizioni scritte e/o verbali impartite dal competente responsabile.

2. Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno del cimitero nelle giornate di sabato di domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso, altresì, il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita disposizione, salvo necessità comprovate, autorizzate dal competente responsabile.

3. Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi e di chiusura per l'esecuzione dei lavori di restauro delle lapidi.

4. In occasione della Commemorazione dei Defunti, periodo dal 28 ottobre all' 08 novembre, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, è sospesa l'esecuzione di qualsiasi lavoro e l'introduzione di materiali per opere nel cimitero e i concessionari debbono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

ART. 60 VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Ufficio Comunale preposto alla manutenzione dei cimiteri vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale

ART. 61 IMPRESE POMPE FUNEBRI

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di almeno un'autofunebre e di una rimessa rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Solo le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente possono effettuare nel territorio comunale l'attività funebre, intrattenendo i rapporti con l'utenza.



4. E' fatto divieto a soggetti diversi dall'impresa funebre di svolgere attività di intermediazione per l'organizzazione e lo svolgimento di funerali o di altre attività di onoranze funebri.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE SUI SERVIZI DEL CIMITERO

ART. 62 DIRIGENTE RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria sulla base di opportuni indirizzi da parte della Giunta Comunale.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 63 CUSTODE DEL CIMITERO E OBBLIGHI NECROFORO SEPELLITORE

1. Il necroforo, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/90 (permesso di seppellimento), inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - le inumazioni che vengono eseguite, precisando le generalità e la data di morte del defunto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/90, la data di inumazione e il numero della fossa;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del sepolcro dove sono stati deposti;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazioni, estumulazioni, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri indicati nel precedente punto 1 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo, ed esaurita la compilazione, un esemplare deve essere consegnato all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
3. Il necroforo deve, altresì:
 - aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito dal competente organo comunale;
 - esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale né a quella privata;
 - impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
 - segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
 - curare la pulizia del cimitero;
 - curare la nettezza dei viali e degli spazi tra le tombe;



- provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi ecc...;
- eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
- espletare il servizio funebre mediante la presenza per l'incassamento;
- ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione; assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni ecc...), dando, se richiesto, assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella ossario, quando i familiari ne abbiano richiesta la concessione;
- consegnare al comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

ART. 64 SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona denominata "Uomini Illustri e benemeriti" ove l'Amministrazione comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità pisticcese.

ART. 65 SEPOLTURA CITTADINI INDIGENTI

1. Le sepolture per inumazioni delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, che al momento della morte avevano la residenza nel Comune di Pisticci, vengono effettuate gratuitamente, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, in ottemperanza dell'art. 7 bis – del D.L n. 392 del 27/12/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28/2/2001 (art. 1 comma 7). Lo stato di indigenza o di bisogno viene attestato dai competenti Servizi Sociali del Comune, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 66 CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

TITOLO IX NORME PER L'ACCESSO E PER LA VISITA AL CIMITERO

ART. 67 ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Sindaco ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
3. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli addetti comunali, per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.



ART. 68 ACCESSO AL CIMITERO

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione di veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e per l'espletamento delle attività di raccolta dei rifiuti e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Per tutti coloro che hanno difficoltà deambulatorie o per motivi di età il competente responsabile può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i percorsi e gli orari, fissati con ordinanza del Sindaco. E' vietato l'ingresso:
 - alle persone munite di armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o ai servizi funebri;
 - alle persone munite di bandiere, drappi o vessilli in asta, se non preventivamente autorizzati dal competente responsabile;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque, in condizione non compatibili con la natura del luogo;
 - a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.

ART. 69 DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:
 - effettuare coltivazioni nel recinto dei campi da inumazione. La coltivazione dei fiori e degli arbusti nelle tombe dei defunti, è permessa solo se contenuta nel perimetro dell'area in concessione;
 - sfregiare i muri del cimitero, la camera mortuaria, le cappelle, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero;
 - calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, o sedere sui tumuli o sui monumenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti e lapidi;
 - gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - filmare o fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione degli uffici competenti;
 - consumare cibi e tenere un comportamento chiassoso;
 - collocare vasi, quadri o quant'altro che, specie in occasione della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico.
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari];
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiose o commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal competente responsabile.
2. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
3. I divieti predetti possono essere applicabili anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.



ART. 70 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART. 71 MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e sul sito Internet dell'Ente per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 72 CAUTELE

1. I parenti richiedenti al Comune un servizio qualsiasi (inumazioni, esumazioni, traslazioni, cremazioni ecc...), o la concessione di aree, di tombe, di loculi, nicchie ecc..., o l'autorizzazione per posa di lapidi, monumenti ecc., si intende agiscano in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione il Comune s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue. Si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le Parti o non sia intervenuta una pronuncia definitiva o immediatamente esecutiva da parte dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 73 RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume alcuna responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente, che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.



ART. 74 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su terreni o sepolture private in base ad atti amministrativi precedentemente emessi, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del competente responsabile con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto delle disposizioni precedenti è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
4. Gli adempimenti di cui all'art. 74, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 1 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, le norme in vigore precedentemente cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 75 - TARIFFE

1. La struttura tariffaria è disciplinata con provvedimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale.
3. Ogni anno, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe vengono riviste ed eventualmente aggiornate in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore.

ART. 76 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Suppl. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).
2. Si fa inoltre rinvio alle norme regionali in materia di polizia mortuaria.